

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DECRETO n. 4 del 1 Febbraio 2018**


**OGGETTO:** Commissario Liquidatore del Consorzio per la Gestione dei Rifiuti Urbani Bacino Le/3 in Liquidazione, già ATO LE/3.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la L. R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)”*, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”*.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco Grandaliano.

**CONSIDERATO**, altresì, che il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 58 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9 febbraio 2017, ha prorogato sino alla data del 31 dicembre 2017 l’incarico di Commissario ad Acta.




**RILEVATO** che, nella fase transitoria, nelle more della costituzione e dell'attivazione dell'Agenzia sono affidate al commissario ad Acta tutte le funzioni in precedenza attribuite agli OGA provinciali e, successivamente, affidate dall'art. 9 della L.R. n. 24/2012, così come modificato dalla L.R. 20/2016, all'Agenzia al fine di evitare che si verifichino criticità alla gestione del ciclo dei rifiuti.

**VISTO** l'art. 24 comma 3 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 nel quale si dispone che i Commissari ad acta, nominati ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 849/2012, espletino le funzioni di commissari liquidatori, al fine di procedere alla formale cessazione dei Consorzi ATO, completando l'attività di liquidazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge ed esercitando con propri decreti ogni potere di governo dell'Autorità d'Ambito soppressa;

**VISTA** la DGR 2907/2012 pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 30/01/2013, con cui si stabilisce un termine di proroga pari a 60 giorni, entro il quale i Commissari ad acta, nominati ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 849/2012, completino le attività di formale cessazione dei Consorzi ATO, esercitando con propri decreti ogni potere di governo dell'Autorità d'Ambito soppressa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 c.3 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la DGR 577/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 56 del 23/04/2013, con cui si stabiliva che i Commissari ad acta di cui al punto precedente effettuassero la formale cessazione dei Consorzi ATO, con le modalità previste dall'art. 24 c.3 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., entro il 31 maggio 2013, demandando agli stessi il compito di trasmettere il bilancio finale di liquidazione e il Piano di riparto tra i Comuni consorziati a tutti i Sindaci degli stessi ed al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione nel B.U.R.P.;

**VISTA** la DGR 1006/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 86 del 25/06/2013, con cui si disponeva ai Commissari liquidatori dei consorzi ATO soppressi, sulla scorta di direttive impartite per



competenza dall'OGA e dall'ARO ricadenti nel territorio, la cessazione progressiva delle loro funzioni nel rispetto di specifici compiti;

**VISTA** la DGR 2224/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n.165 . del 16/12/2013, che stabiliva una proroga del termine di cessazione dei Consorzi ATO in liquidazione al 30/04/2014 e che, tra l'altro, disponeva ai Commissari liquidatori la trasmissione di una relazione bimestrale concernente lo stato delle attività di liquidazione;

**VISTA** la DGR 753/2014, pubblicata sul B.U.R.P. n. 165 del 16/12/2013, che stabiliva una proroga del termine di cessazione dei Consorzi ATO in liquidazione al 31/10/2014 e che, tra l'altro, disponeva ai Commissari liquidatori la trasmissione di una relazione bimestrale concernente lo stato delle attività di liquidazione;


**VISTA** la DGR 2291/2014, pubblicata sul B.U.R.P. n. 164 del 26-11-2014, che stabiliva una proroga del termine di cessazione dei Consorzi soppressi al 30 aprile 2015 entro cui i Commissari liquidatori completino le attività di liquidazione dei Consorzi ATO;

**VISTA** la DGR 909/2015 che stabiliva una proroga del termine di cessazione dei Consorzi soppressi al 30-11-2015 entro cui i Commissari liquidatori completino le attività di liquidazione dei Consorzi ATO;

**VISTA** la DGR 2346 del 22-12-2015 che stabiliva una proroga del termine di cessazione dei Consorzi soppressi al 30 maggio 2016 entro cui i Commissari liquidatori completino le attività di liquidazione dei Consorzi ATO;

**VISTA** la D.G.R. Puglia n. 1152 del 26-07-2016 che stabiliva una proroga del termine di cessazione dei Consorzi soppressi al 30 novembre 2016 entro cui i Commissari liquidatori completino le attività di liquidazione dei Consorzi ATO;

**VISTA** la L.R. Puglia 4 agosto 2016, n. 20 recante "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche



funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali) che all'art. 14 comma 1 d) prevede che la Gestione Stralcio presso l'Agenzia si avvalga dei Commissari liquidatori nominati per l'espletamento dell'attività di cui al comma 3;

**VISTO** il Decreto dell' Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti n. 47 del 25/05/2018 con il quale si stabiliva di assegnare una proroga al termine di cessazione del Consorzio ATO LE/3 "Sud Salento" soppresso fissandola al 31 dicembre 2017

**VISTA** la L.R. Puglia 4 agosto 2016, n. 20 recante "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali) che all'art. 14 comma 1 d) prevede che la Gestione Stralcio presso l'Agenzia si avvalga dei Commissari liquidatori nominati per l'espletamento dell'attività di cui al comma 3;


**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 2 del 03.01.2018, acquisita al prot. Ager n. 42 del 04/01/2018 il Commissario Liquidatore del Consorzio ATO LE/3 "Sud Salento" trasmetteva apposita relazione ricognitiva sullo stato liquidatorio del Consorzio, rilevando l'impossibilità di definizione dei contenziosi pendenti e, di conseguenza, dei crediti e debiti ad essi legati e l'inattuabilità dello scioglimento formale dello stesso Consorzio;

**RITENUTE** condivisibili le valutazioni effettuate dal Commissario liquidatore e , pertanto, l'opportunità di evitare soluzioni di continuità nella gestione delle attività di liquidazione;

**RITENUTO** opportuno, altresì, in continuità a quanto disposto dalle precedenti DGR, fornire l'allegato tecnico recante i contenuti minimi della Relazione sulla Gestione di Liquidazione, al fine di consentire la definizione di un quadro ricognitivo sull'iter di cessazione dei Consorzi a livello regionale;

#### **DECRETA**

- di stabilire una proroga del termine di cessazione del Consorzio ATO LE/3 "Sud Salento" soppresso al 31 dicembre 2018 entro cui il Commissario liquidatore, già individuato con i



provvedimenti richiamati in premessa, nella figura del dott. Francesco Ferraro, completi le attività di liquidazione dei Consorzi ATO;

- di stabilire che il Commissario liquidatore del Consorzio soppresso, le cui attività di liquidazione non sono state concluse, provveda all'espletamento delle seguenti funzioni dalla data di notifica della presente:

a) definizione dei piani di rientro per i Comuni morosi nei confronti del Consorzio in liquidazione;

b) adozione dei provvedimenti utili e necessari alla conclusione dei contenziosi pendenti;

c) redazione di una relazione sulle attività di liquidazione con indicazione delle azioni tese alla finalizzazione dei contenziosi pendenti e all'estinzione delle posizioni debitorie presenti sulla base del documento tecnico, allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che il Commissario liquidatore del Consorzio soppresso trasmetta entro il termine di chiusura una relazione recante i contenuti di cui alla lettera c) del precedente punto all' Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016 al fine di consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio del Consorzio ATO soppresso;

- di disporre che i Sindaci dei Comuni dell'ex bacino LE/3 adottino, qualora necessario, tutti i provvedimenti utili e necessari alla conclusione delle attività di liquidazione del Consorzio, secondo le direttive impartite dal Commissario liquidatore.

- di notificare il presente provvedimento al Commissario liquidatore del Consorzio, ai 24 Sindaci dell'ex. Bacino LE/3

- disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ([www.ager.puglia.it](http://www.ager.puglia.it))

Il Commissario ad acta  
**Avv. Gianfranco Grandaliano**